

**MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RIMBORSO
(AL VIA DAL 10 NOVEMBRE 2022) DELLE SPESE E DEI RELATIVI INVESTIMENTI SOSTENUTI
DALLE IMPRESE PER PARTECIPARVI**

Con riferimento al “Buono Fiere” previsto dall’art. 25-bis del d.l.17/5/2022 n. 50 (*) (convertito, con modificazioni, dalla legge 16/7/2022 n. 91 - decreto “Aiuti”) e consistente nel rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, il cui valore massimo è pari a diecimila euro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022), di seguito riportiamo quanto pubblicato il 25 ottobre u.s. da “Fisco Oggi”, rivista dell’Agenzia delle Entrate.

BONUS FIERE, DAL 10 NOVEMBRE AL VIA LE RICHIESTE DI RIMBORSO

Alle istanze, precisa il ministero dello Sviluppo economico, dovranno essere allegate anche le copie dei documenti attestanti le spese sostenute e del buono assegnato

Individuati, con il [decreto direttoriale 18 ottobre 2022](#) del Mise, i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso del “buono fiere” assegnato con il [Dd dello scorso 7 ottobre](#), che ha approvato l’elenco dei beneficiari e gli importi a ognuno attribuiti.

Per arrivare alla meta finale e ricevere il contributo, i destinatari dell’incentivo potranno compilare e inviare, dalle ore 12,00 del 10 novembre e fino alle ore 17,00 del 30 novembre 2022, esclusivamente per via telematica e attraverso l’apposita piattaforma, le istanze di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione agli eventi fieristici previsti dall’agevolazione. È indispensabile il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai rappresentanti legali delle imprese richiedenti.

Al modello, disponibile in [fac-simile](#) sul sito del Mise, devono essere allegati:

- copia del buono fiere rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico
- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti con il relativo dettaglio
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento di tali fatture
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, utilizzando il modello [Dsan-1](#) in caso di manifestazioni fieristiche svolte nel periodo luglio – novembre, il modello [Dsan-2](#) in caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche svolte a dicembre
- se prevista, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare o dei titolari dell’agevolazione, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

La misura fa parte del corposo pacchetto di benefici introdotto, a più riprese, a sostegno dei settori che più hanno risentito dell’emergenza Covid e dei conseguenti provvedimenti restrittivi. L’ammontare dello stanziamento spendibile nel 2022 è pari a 34 milioni di euro.

In particolare, il “bonus fiere”, previsto dall'[articolo 25-bis](#) del Dl n. 50/2022 (decreto “Aiuti”), è un buono del valore massimo di 10mila euro che premia le imprese per la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti. Gli eventi per i quali spetta il contributo sono quelli inclusi nel [calendario fieristico](#) approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, svolti nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Aiuti”, e il 31 dicembre 2022.

L’incentivo può riguardare una o più manifestazioni, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario.

Il ministero dello Sviluppo economico informa che per eventuali chiarimenti è disponibile la e-mail info.buonofiere@mise.gov.it. Le risposte saranno fornite nella sezione del sito dedicata alle [Faq](#).

(*) **Art. 25-bis del decreto-legge 17/5/2022 n. 50**

Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All’atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto.